



# COMUNE DI PIETRASANTA

*Provincia di Lucca*

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N° 25 del 31/01/2020**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE TARIFFA PER IL RILASCIO DI COPIA DELLE LISTE ELETTORALI.**

L'anno duemilaventi il giorno trentuno del mese di Gennaio alle ore 12:15, in Pietrasanta nella sala delle adunanze posta nella sede comunale, si è riunita la Giunta per trattare gli affari all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il sig. Sindaco Alberto Stefano Giovannetti.

Intervengono i Signori:

N°	Qualifica	Nome	Presente	Assente
<u>1</u>	Sindaco	GIOVANNETTI ALBERTO STEFANO	X	
<u>2</u>	Vice Sindaco	BARTOLI ELISA		X
<u>3</u>	Assessore	BRESCIANI FRANCESCA		X
<u>4</u>	Assessore	COSCI ANDREA	X	
<u>5</u>	Assessore	FILIE' STEFANO	X	
<u>6</u>	Assessore	MALLEGNI MASSIMO		X

PRESENTI: 3 ASSENTI: 3

Partecipa il Segretario Alessandro Paolini, incaricato della redazione del verbale.

LA GIUNTA

con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme e nei modi di legge,

DELIBERA

di approvare l'allegata proposta di deliberazione,

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco  
Alberto Stefano Giovannetti

(atto sottoscritto digitalmente)

Il Segretario  
Alessandro Paolini

## LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 51 del DPR n. 223/67 "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" come modificato dall'art. 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali";

Richiamato in particolare il comma 5 del D.Lgs. 196/03 che sostituisce integralmente il comma 5 dell'art. 51 sopra citato prevedendo testualmente che le liste elettorali possano essere rilasciate in copia non più a "chiunque" ma esclusivamente "per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo diffuso";

tenuto conto del chiarimento in merito al rilascio di copia delle liste elettorali, fornito dal Ministero dell'Interno in risposta al quesito posto da un Comune tramite la propria Prefettura che risolve il problema interpretativo sorto con l'introduzione del D. Lgs. 101/2018 e la conseguente abrogazione dell'art. 177 del D. Lgs. 196/03; si riporta in seguito la nota del 15 gennaio 2019 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali a firma del direttore Centrale, Prefetto Caterina D'Amato:

*"Al riguardo - premesso che la tenuta delle liste elettorali soddisfa finalità di rilevante interesse pubblico connesse all'esercizio del fondamentale diritto di elettorato attivo dei cittadini (cfr. articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del Regolamento UE 2016/679 e articolo 2 - sexies, comma 2, lettere b) e f), del decreto legislativo n. 196/2003, come introdotto dall'articolo 2, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 101/2018) - si osserva che il rilascio delle predette liste è previsto esclusivamente per le finalità indicate dall'articolo 51, quinto comma, del d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e revisione delle liste elettorali).*

*Tale disposizione, ad avviso dello scrivente, mantiene intatta la sua attuale formulazione anche dopo l'entrata in vigore del già citato decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101, che, all'articolo 27, comma 1, lettera c), n. 3, ha abrogato l'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).*

*Quest'ultimo articolo, tra l'altro, con il comma 5, ha modificato testualmente il quinto comma del predetto articolo 51 del T.U. 223/1967, stabilendo che: "Le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso." Si ritiene che l'abrogazione dell'articolo 177 del codice in materia di protezione dei dati personali abbia come conseguenza la semplice espunzione di tale articolo dall'ambito delle fonti normative, ma non incida su quelle disposizioni che sono state, a suo tempo, modificate testualmente e non abrogate (come nel caso che qui interessa, il citato articolo 51, quinto comma, del T.U. n. 223/1967).*

*Deve, tra l'altro, escludersi che la cennata abrogazione dell'articolo 177 del d.lgs. n. 196/2003 comporti la reviviscenza dell'originaria formulazione del quinto comma dell'articolo 51 in commento, nel senso di ripristinare il rilascio a "chiunque" di copia delle liste elettorali. Infatti, la Corte Costituzionale, con la pronuncia n. 13 del 12/01/2012, ha affermato che il fenomeno della reviviscenza di norme abrogate non opera in via generale e automatica e può essere ammesso solo nelle seguenti ipotesi:*

- a) annullamento di norma espressamente abrogatrice da parte del giudice costituzionale;*
- b) ripristino di norme abrogate per via legislativa quando sia disposto in modo espresso;*
- c) norme dirette esclusivamente ad espungere disposizioni meramente abrogatrici (ritenendosi che*

*l'unica finalità di tali norme consisterebbe nel rimuovere il precedente effetto abrogativo);  
d) riespansione, che si ha, ad esempio, nel rapporto tra due discipline delle quali una generale,  
l'altra speciale, per cui la disciplina generale produce i suoi effetti sulle fattispecie in precedenza  
regolate dalla disciplina speciale abrogata.  
Si tratta di ipotesi ben differenti da quella in esame, in quanto l'articolo 177 del d.lgs. n.196/2003  
ha introdotto modifiche testuali rilevanti con nuove regole in materia di rilascio di liste elettorali,  
andando ad incidere con "novelle" sul testo unico in materia di elettorato attivo.  
Pertanto, la disposizione contenuta nel quinto comma dell'articolo 51 del D.P.R n. 223/1967  
continua ad operare nel testo vigente."*

Dato atto che le spese relative al rilascio in copia delle liste elettorali è da porsi a carico dei richiedenti, restando in vigore le istruzioni impartite dal Ministero dell'Interno con circolare n. 2600/L del 1° febbraio 1986 – paragrafo 139;

Ritenuto opportuno determinare le spese a carico dei richiedenti, tenuto conto altresì delle nuove modalità di rilascio delle copie liste elettorali (supporto cartaceo, informatico ovvero trasmissione per posta elettronica);

Ritenuto altresì opportuno determinare il funzionario competente alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio delle suddette copie;

Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 sulla proposta di deliberazione;

#### DELIBERA

- di autorizzare l'Ufficio elettorale comunale al rilascio, in forma elettronica, di copie di liste elettorali, in ottemperanza a quanto previsto l'art. 51 del DPR n. 223/67 "Approvazione del Testo Unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali" come modificato dall'art. 177 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i.;
- di individuare il Funzionario dei Servizi demografici, all'interno del quale è posto il servizio elettorale, quale funzionario competente alla valutazione circa la sussistenza dei presupposti di legge per il rilascio di copia delle liste elettorali;
- di stabilire in € 20,00, oltre iva, la spesa da porre a carico dei richiedenti per ciascuna copia di liste elettorali rilasciate, intendendo per copia l'intero corpo elettorale, specificando che il rilascio della stessa avvenga unicamente su supporto informatico ovvero mediante trasmissione per posta elettronica;
- di precisare che il pagamento dell'importo stabilito dovrà essere versato prima del rilascio delle liste elettorali;
- di precisare inoltre che la richiesta può riguardare esclusivamente il rilascio di copie delle liste elettorali complete; è esclusa ogni elaborazione di dati personali, che non è possibile né è prevista per la gestione elettorale;